

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA

**CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA DIFESA IN
GIUDIZIO DELL'ENTE PER RICORSO IN APPELLO ISCRITTO AL N.
6394/2018 AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELLA
SENTENZA DEL TAR EMILIA ROMAGNA DA PARTE DELLA SOCIETA'
IL MULINO S.R.L.**

L'anno duemiladiciannove (2019), questo giorno 11 del mese di gennaio
nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, da valere per
ogni conseguente effetto di legge, -----

tra

◆ Ponz de Leon Pisani Arch. Giuseppe, nato a Firenze il 04.06.1974,
Responsabile dell'Area Servizi alla Città del Comune di Savignano s.P.
(MO), agente in questo atto in nome, per conto, nell'interesse ed in
rappresentanza del Comune medesimo, ai sensi dell'art. 107, comma 3,
lett c) del D.Lgs. n. 267 del 2000, -----

e

◆ Avv. FEDERICO GUALANDI, nato a Bologna il 25.10.1964, Cod.Fisc.:
GLNFRC64R25A944H e P.I.V.A.: 04239080379, iscritto all'Ordine degli
Avvocati di Bologna, con studio in Bologna – Galleria Marconi n.2; -----

PREMESSO

Che in data 27/03/2012 prot. 3081 venne notificato al comune il ricorso al
T.A.R. Emilia Romagna sezione di Bologna della Società cooperativa a r.l.
Il Mulino per l'accertamento dell'inadempimento del comune alle

obbligazioni assunte con accordo ai sensi dell'art. 11 legge n. 241/1990 in data 18/01/2008 e che con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 02/01/2012 si autorizzò la costituzione in giudizio, affidando il patrocinio all'Avv. Federico Gualandi del Foro di Bologna;

che con sentenza della II sezione n. 340/2018 il TAR ha respinto detto ricorso;

Dato atto che la società Il Mulino scarl in liquidazione, ha proposto appello avanti il Consiglio di Stato per la riforma o annullamento della citata sentenza (RG 6394/2018);

Che con Deliberazione n. 123 del 24/09/2018 la Giunta Comunale ha incaricato l'Avv. Federico Gualandi, stante la sua conoscenza approfondita della materia, a svolgere l'attività di difesa in giudizio, nel suddetto ricorso al Consiglio di Stato;

che con determinazione n. 327 del 11/12/2018 del Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata e Attività Produttive si è provveduto ad assumere il relativo impegno di spesa a favore dell'Avv. Federico Gualandi

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

L'Amministrazione Comunale, secondo quanto disposto dalla suddetta Determinazione n. 327 del 11/12/2018, conferisce all'Avv. Federico Gualandi, in considerazione della specifica professionalità posseduta, che accetta, un incarico per la difesa in giudizio dell'Ente avanti al Consiglio di Stato da parte della società sopra menzionata. Le prestazioni in argomento si configurano come attività di collaborazione autonoma a carattere occasionale.

L'incaricato dichiara che non sussistono motivi di incompatibilità nell'assunzione dell'incarico in oggetto.

L'incaricato svolgerà la propria attività, sotto il coordinato disposto dall'Ente stesso, con la supervisione del Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata ed Attività Produttive;

ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L'incarico consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

– Difesa in giudizio dell'ente;

L'incaricato svolgerà la propria attività in stretta collaborazione con il Funzionario Responsabile Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani e con il personale dell'Ufficio Tecnico.

L'Avvocato Gualandi per effetto del presente contratto, è persona incaricata di pubblico servizio (ex 358 Cp) ed è tenuto al rispetto della riservatezza per tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza in applicazione delle norme sulla privacy.

ART. 3 - DURATA DELLA COLLABORAZIONE

La collaborazione si svolgerà sino al giudizio definitivo del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto.

ART. 4 - COMPENSO

Il compenso per la suddetta prestazione professionale è stabilito in € 6.598,80 *al lordo degli oneri fiscali*.

I succitati compensi saranno pagati dal Comune a 60 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura.

ART. 5 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie, comprese quelle relative alla liquidazione dei

compensi previsti dalla presente convenzione, che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno definite da un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno per ciascuno nominato dalle parti interessate ed il terzo designato dal Presidente del Tribunale di Modena. ---

ART. 6 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'incaricato si obbliga ad utilizzare i dati di cui venga eventualmente a conoscenza per le sole finalità istituzionali perseguite dall'Ente e si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni ed ogni tipo di documento di cui venga a conoscenza nel corso del presente rapporto negoziale, in ottemperanza al D.Lgs. n. 196/2003. -----

ART. 7 – TRATTAMENTO DATI

L'incaricato autorizza il trattamento dei propri dati e la loro trasmissione ad altri soggetti o enti esclusivamente per le finalità derivanti dal presente contratto, nel rispetto di quanto dispone il D.Lgs. n. 196/2003. -----

ART. 8 - SPESE

Le spese inerenti al presente atto, nessuna esclusa, graveranno per intero sull'incaricato, senza nessuna possibilità di rivalsa. -----

La presente convenzione d'incarico non è soggetta all'esazione dei diritti di segreteria. -----

ART. 9 - REGISTRAZIONE

Trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A., la registrazione del presente atto avverrà solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86. -----

ART. 10 SPECIFICHE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile. -----

Letto, approvato e sottoscritto-----

p. il Comune di Savignano sul Panaro

Il Responsabile
Arch. Giuseppe Ponz de Leon
Pisani
f.to digitalmente

L'incaricato
Avv. Federico Gualandi
f.to digitalmente